



N. 47.

Legge concedente amnistia ed indulto (1).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 settembre 1949.

Art. 1.

E' concessa amnistia e cessano gli effetti penali delle precedenti condanne: a) per i reati punibili con pena detentiva, sola o congiunta con pena pecuniaria, non superiore nel massimo ad un anno; b) per i reati punibili con pena diversa da quella detentiva.

Art. 2.

Nei casi in cui non è applicabile l'amnistia sono condonate le pene detentive non superiori ai tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle maggiori inflitte o da infliggere.

Il condono si ha come non concesso quando il condannato per misfatti contro la proprietà a fine di lucro o contro la integrità della persona commetta, entro il termine di cinque anni, altro misfatto della stessa specie per il quale gli venga inflitta pena detentiva superiore ad un anno. In questo caso si procederà al cumulo delle pene a norma dell'art. 44 e seguenti del Codice Penale.

Art. 3.

Sono interamente condonate, anche agli effetti penali esclusi quelli elettorali, le condanne inflitte in applicazione della legge 23 ottobre 1944, n. 33.

Art. 4.

Nel concorso di reati l'amnistia si applica ad ogni singolo reato.

Nel concorso di pene il condono si applica dopo il cumulo a termini di legge.

Art. 5.

L'amnistia e il condono non danno diritto: a) alla restituzione delle cose confiscate, nè di quello la cui confisca è obbligatoria per disposizione di legge; b) al rimborso delle somme comunque pagate all'Erario.

In ogni caso rimangono salvi i diritti e le azioni civili spettanti alle parti lese e ai terzi.

Art. 6.

L'amnistia e il condono sono applicati dai Giudici se il procedimento è già stato loro trasmesso per la sentenza, dal Commissario della Legge in ogni altro caso.

Art. 7.

In relazione ai provvedimenti emanati in base alla legge 16 novembre 1944, n. 37, si dispone, in via di grazia, quanto segue:

a) agli impiegati dispensati con servizio effettivo di anni 15 compiuti ed a quelli già collocati in riposo con revoca della pensione, è concessa ai primi la pensione che sarebbe stata liquidata all'atto della dispensa ed ai secondi ripristinata quella già ottenuta e l'una e l'altra aumentate come appresso:

1) fino a L. 1000 - dodici volte;

2) fino a L. 2000 - nove volte;

3) da L. 2000 in su - sei volte; tale provvedimento ha effetto dal 1° luglio 1949;

b) agli impiegati dispensati con servizio inferiore ai 15 anni compiuti e agli incaricati è concessa l'indennità che sarebbe spettata in base alle leggi vigenti all'atto della cessazione del servizio.

Art. 8.

La presente legge si applica ai reati commessi fino a tutto il 23 luglio 1949.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 Settembre 1949 (1649 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Martelli - Primo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.

ERRATA CORRIGE

Nella legge 17 settembre 1949, n. 47, concedente amnistia e condono, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31 ottobre 1949, n. 5, all'art. 7, lett.a, n. 3 invece di "da L. 3000 in su" leggasi "da L. 2000 in su".